

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GENCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1965

Modifica alle norme della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato contemplata nella legge 18 aprile 1962, n. 230

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 aprile 1962, n. 230, ha modificato la disciplina dei contratti a tempo determinato.

Tale legge ha recato benefici a vaste categorie di prestatori d'opera subordinati soprattutto per quanto concerne la estensione ai prestatori d'opera con contratto a tempo determinato di istituti giuridici, come l'indennità di anzianità, che la legge prevedeva solamente applicabili nei confronti dei prestatori d'opera con contratto a tempo indeterminato.

Che il provvedimento non dovesse estendere la sua applicazione a tutto il campo della produzione è dimostrato dal fatto che gli articoli 1 e 6 della legge stabiliscono deroghe ed esclusioni della disciplina della legge in parola.

Ciò soprattutto per quelle Aziende nelle quali per la specialità del rapporto occorre necessariamente ricorrere a prestazioni a carattere saltuario, straordinario ed occasionale.

È questo il caso delle Aziende di riparazioni navali che hanno un organico di personale determinato nella qualifica e nella entità per i lavori che si svolgono nelle officine a terra; mentre per i lavori che si svolgono a bordo tale entità è solitamente fluttuante in relazione alle mutevoli necessità di lavoro.

Per tali tipi di Aziende non può mai prevedersi con precisione l'entità degli addetti.

La variabilità insita nel lavoro di riparazioni navali non consente di programmare e computare l'entità di un lavoro che non è sempre preventivamente misurabile, sia per gli aspetti qualitativi della prestazione d'opera occorrente, sia per l'ampiezza di essi che per i tempi di esecuzione.

L'acquisizione dei lavori da parte di tali Aziende ha sempre carattere di urgenza per la necessità di avere la rapida disponibilità della nave.

L'afflusso dei lavori non è quindi nè regolabile, nè prevedibile, perchè correlato ad eventi fortuiti. Può avvenire che il lavoro di riparazione di più navi avvenga simultaneamente, mentre in altri periodi le Aziende presentano larghi vuoti di lavoro.

La variabilità del lavoro, la non prevedibilità e l'urgenza di esso comporta, altresì, la conseguente variabilità, sia qualitativa che numerica, degli addetti da adibire alle lavorazioni stesse.

La saltuarietà delle prestazioni per provvedere alle variabili esigenze di lavoro è quindi un fatto imprescindibile nelle Aziende di riparazioni navali.

Il Ministero del lavoro (circolare n. 24017 del 19 aprile 1963) è stato dell'avviso che le esigenze che si manifestano nel settore delle riparazioni navali possano essere soddisfatte in relazione al tipo ed alla natura della la-

vorazione attraverso il disposto dell'articolo 1, comma secondo, lettera *d*) della legge numero 230, la quale consente l'apposizione di un termine di durata del contratto per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito delle Aziende.

Emerge altresì dall'esame degli atti parlamentari relativi alla discussione del provvedimento legislativo che l'inclusione delle lavorazioni a fasi successive menzionate nella lettera *d*) concerne anche i dipendenti delle Aziende di riparazioni navali.

Si è ritenuto inoltre da parte del Ministero che per le Aziende di riparazioni navali possa essere applicabile anche la lettera *c*) dello stesso articolo 1, comma secondo, la quale ammette l'assunzione a tempo determinato per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo, aventi carattere straordinario e occasionale.

Le Aziende di riparazioni navali si sono avvalse della retta interpretazione della legge in tal senso. La piena disponibilità del personale occasionale per i lavori saltuari ha però trovato ostacolo nelle disposizioni contenute nell'articolo 2 della citata legge.

Difatti tale articolo reca che « il contratto a termine può essere eccezionalmente prorogato non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato ».

Inoltre l'ultimo comma del citato articolo 2 reca che « il contratto si considera egualmente a tempo indeterminato quando il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di quindici giorni, ovvero di trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore ai 6 mesi e, in ogni caso, quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere le disposizioni della legge n. 230 ».

È evidente che queste limitazioni non consentono alle Aziende di utilizzare i lavoratori successivamente alla scadenza del contratto se non trascorsi quindici giorni.

Le Aziende non possono in tal modo avere disponibile al momento opportuno tutto il personale necessario per i lavori da eseguire e d'altra parte i lavoratori vedono sensibilmente ridotte le loro prestazioni.

D'altra parte non è accettabile la soluzione prospettata di includere tutti i lavoratori saltuari fra quelli a tempo indeterminato.

Le Aziende di riparazioni navali non possono avere normalmente un eccedente numero di dipendenti in attesa delle punte di lavoro che possono determinarsi a seguito di impreviste e comunque discontinue richieste di lavori.

Ciò comporterebbe infatti un aggravio di costi e quindi l'impossibilità di acquisire lavoro in un mercato in cui si opera in base a considerazioni esclusivamente economiche, con le conseguenze che è facile immaginare a carico delle Aziende e dei loro collaboratori.

In sostanza da un'applicazione della legge, così come è stata formulata, potrebbe derivare un danno a quelle stesse classi lavoratrici che, con il provvedimento in esame, si vogliono invece agevolare.

È opportuno rilevare che in Italia la possibilità di richiedere la prestazione d'opera occasionale giornaliera per i lavoratori portuali è ampiamente ammessa per i soli lavoratori del ramo industriale del Consorzio del porto di Genova.

È evidente che tale situazione comporta uno stato di privilegio da parte delle Aziende che lavorano nel ramo industriale del Porto di Genova nei confronti invece di quelle Aziende che svolgono la loro attività di riparazioni navali in altri porti d'Italia.

La situazione esistente nel Porto di Genova dimostra che il problema delle prestazioni saltuarie occasionali per le attività di riparazioni navali trova una soluzione soddisfacente sia per i lavoratori che per le Aziende.

Stando così le cose si propone che vengano modificati il primo e il terzo comma dell'articolo 2.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Le norme contenute nel primo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, per quanto concerne la rinnovazione dei contratti a termine ed il limite negli intervalli minimi fra successivi contratti a termine, non si applicano per i contratti a termine instaurati per i lavori di riparazioni navali.